



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

**Sezione 1<sup>a</sup> civile**

**Udienza Pubblica del 17 gennaio 2024**

**Sostituto Procuratore Generale**

**Giovanni Battista Nardecchia**

**Causa n. 6, r.g. n. 18603/2018**

***Rel. Cons. Dongiacomo***

Il Fallimento della (Omissis) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili R.B. e A.D. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di xxxx, depositato il 14 maggio 2018, che, in accoglimento dell'opposizione della (Omissis) s.p.a., ha ammesso allo stato passivo della procedura il credito di quest'ultima per l'ulteriore importo - rispetto a quanto riconosciuto dal giudice delegato - di Euro 246.931,23, in via ipotecaria, per interessi convenzionali sul mutuo ipotecario n. (Omissis), ed Euro 40.448,60, in via ipotecaria, per interessi convenzionali sul mutuo ipotecario n. (Omissis);

il decreto ha dato atto che l'originaria domanda di insinuazione allo stato passivo aveva ad oggetto gli importi di Euro 2.095.055,55, di cui Euro 1.634.861,73, in via ipotecaria, per pagamento delle rate scadute e insolute e del capitale residuo, oltre interessi, relative ai due menzionati mutui ipotecari, Euro 456.698,76, in via chirografaria, indicato in un decreto ingiuntivo ed Euro 3.495,06, per spese legali liquidate in tale decreto ingiuntivo, e che il giudice delegato aveva ammesso il credito per il minor importo di Euro 1.804.180,66, con la collocazione richiesta e con la esclusione della somma corrispondente agli interessi maturati sulle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo, in quanto determinati in misura superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, e delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;

ha, quindi, accolto l'opposizione ritenendo che il tasso annuo effettivo globale delle operazioni in esame, calcolato conteggiando tutte le voci rilevanti, era inferiore al tasso soglia determinato ai sensi della L. 7 maggio 1996, n. 108, avuto riguardo, in particolare, alla considerazione per cui il costo complessivo delle quattro polizze assicurative stipulate in relazione ai due contratti di mutuo andava frazionato per gli anni di durata contrattuale, benché sostenuto al momento della conclusione dei mutui cui accedevano, e non imputato interamente all'anno in cui il relativo importo era stato versato; il ricorso è affidato a un unico motivo.

La (Omissis) s.p.a. non spiega alcuna difesa; - resiste con controricorso la (Omissis) - S.G.A. s.p.a., oggi (Omissis) s.p.a..

Il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, c.c., D.M. Tesoro 8 luglio 1992, art. 2 e relativi allegati 1 e 3, 1 e 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, e art. 644 c.p., per aver il decreto impugnato individuato il tasso annuale effettivo globale dei contratti di mutuo conclusi ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, previa imputazione del costo delle polizze assicurative contratte a garanzia del rimborso delle somme dovute in esecuzione di tali contratti, sostenuto integralmente al momento della conclusione degli stessi, frazionandolo pro quota per ciascuno degli anni di durata dei rapporti contrattuali e non già decurtandolo dal capitale erogato.

La Corte, con l'ordinanza interlocutoria nr. 12781/2023 disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza.

La questione che pone l'unico motivo del ricorso è se ai fini della determinazione del TAEG, in caso di assicurazione con premio unico pagato contestualmente alla stipula del contratto e quindi ad esso collegato, detto premio debba essere calcolato interamente in relazione al solo primo anno ovvero debba essere suddiviso per tutta la durata del contratto, ovvero sia per quella prevista per la restituzione del finanziamento.

Il motivo è infondato.

Il TAEG attualizza alla data di erogazione tutti i prelievi e tutti i pagamenti determinati e previsti nel contratto a qualsiasi titolo, compreso capitale (capitale, interessi, oneri e commissioni). Benché il TAEG sia un indicatore di costo non considera pertanto soltanto le voci a cui si associano in termini economici, contabili e giuridici la qualificazione di "costo". Inoltre, per la sua caratteristica onnicomprensività il TAEG (e il tasso effettivo globale della legge n. 108/96 e le Istruzioni di Banca d'Italia che si basano sullo stesso principio) è unico per l'intero contratto. Non esiste e non può esistere quindi un TAEG dell'anno n. 1, del n. 2 ecc., ma soltanto un indicatore del costo annuo contrattuale.

Il metodo di rilevazione dei tassi nei finanziamenti è (non contestato) quello indicato nelle Istruzioni di Banca d'Italia, che applica il tasso interno di rendimento (equivalente al TAEG). Questo metodo verifica al tempo 0 il costo del credito attualizzando tutti i costi da 0 fino alla naturale scadenza contrattuale (nel caso di specie fino a 18 anni) ed esprime il costo annuo per fruire del credito.

Tutti i costi, ivi compresi quelli assicurativi, vanno quindi calcolati sull'intera durata del contratto.

A conforto di tale interpretazione con specifico riferimento al premio assicurativo, va rammentato che il Regolamento IVASS n. 35/2010 26 maggio 2010 n. 35 -ora abrogato ma ratione temporis vigente risalendo il contratto di finanziamento in esame

al 2010 - all'art. 49, prevedeva, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e/o altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, nel caso di estinzione anticipata, l'obbligo in caso alle imprese assicurative di restituzione al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

La prassi prevede che il premio unico sia normalmente corrisposto all'assicuratore dal soggetto - finanziatore che aggiunge al capitale prestato la somma corrispondente all'ammontare del premio unico e pertanto calcola tale ulteriore finanziamento nell'ammontare delle rate di ammortamento per cui, se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l'interesse del finanziatore, si deve osservare che l'onere assunto dagli intermediari finanziari a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente, per cui giammai l'intermediario finanziario potrà essere esonerato dai propri obblighi restitutori verso i clienti.

Principi resi cogenti per il consumatore nell'art. 125 sexies TUB (come novellato, in attuazione dell'art. 16 Direttiva EU 2008/48) che, nel regolamentare gli effetti dei contratti di credito al consumo, prevedere il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del debito, di ottenere dall'intermediario finanziario - contraente la restituzione in via proporzionale del costo del credito: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Il predetto rimborso ha carattere omnicomprensivo, come statuito a seguito della sentenza 383/18 della CGUE resa in data 11 settembre 2019 (cd “Lexitor”) (secondo cui l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore...” argomentando sulla portata omnicomprensiva della nozione di “costo totale del credito” allorché la Corte ha affermato come “Per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili”), ivi incluso il premio assicurativo (con nullità della clausola che esclude il rimborso perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto Cass. n. 25977/2023).

Il che sta a dimostrare come il costo della copertura assicurativa deve intendersi riferito all'intera durata del contratto e quindi frazionabile, in proporzione, su tutte le singole annate, a prescindere dal fatto che, il pagamento del premio sia effettuato (come nel caso di specie) in un'unica soluzione.

Unica possibile eccezione consiste nell'evenienza, per i debitori non consumatori, di una clausola che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, escluda la restituzione della frazione di premio non goduta. In tal caso, infatti, accorciandosi la durata il tasso effettivo tende a salire. Ipotesi quest'ultima che non ricorre o comunque non è stata dedotta nel caso di specie.

Al fine di verificare l'usura occorre poi applicare il principio di simmetria, per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo "simmetrica", ossia deve basarsi sull'elaborazione solida dei dati di base, rilevati sul mercato, che rappresenti il livello delle condizioni medie di mercato. (principio costantemente ricordato dalla Corte in plurime sentenze, ad esempio Cass. S.U. 19597/2020; Cass. S.U. 16303/2018).

Il metodo di verifica dell'usura non può quindi discostarsi da quello di rilevazione.

Da tale metodologia segue l'impossibilità di principio sia di una pura e semplice sommatoria di tassi semplici (ad es. limite di legge 10, interessi corrispettivi 8 penale di estinzione 1,5 premio assicurativo 1 = usura), sia di una determinazione del tasso effettivo globale per un anno specifico, enucleando e separando dal coacervo dei costi soltanto quelli imputabili "per cassa" a quell'anno in particolare (nel caso di specie il primo), dovendosi, al contrario, imputare tali costi "per competenza", riferibili cioè all'intero contratto e quindi al complesso delle prestazioni e obbligazioni delle parti.

Ne deriva l'infondatezza del ricorso.

**p.q.m.**

**Il P.M. chiede**

**Il rigetto del ricorso.**

Roma, 18 dicembre 2023.

**PER IL PROCURATORE GENERALE  
IL SOSTITUTO  
Giovanni Battista Nardecchia**